

Legge regionale 24 luglio 1995 , n. 32 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

## **Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia.**

### **Art. 4**

*(Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica)*

**1.** È istituito presso l'ERSA l'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, di seguito denominato elenco, suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a)** produttori agricoli;
- b)** preparatori;
- c)** raccoglitori dei prodotti spontanei.

**2.** La sezione produttori agricoli si articola nelle sottosezioni:

- a)** produttori operanti in aziende biologiche;
- b)** produttori operanti in aziende biologiche miste;
- c)** produttori operanti in aziende in conversione biologica.

**3.** Sono iscritti nelle sottosezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 gli operatori le cui aziende ovvero unità produttive biologiche possiedono i requisiti previsti rispettivamente dai commi 2 e 3 dell'articolo 2.

**4.** Sono iscritti nella sottosezione aziende in conversione biologica gli operatori le cui aziende possiedono i requisiti previsti dal comma 4 dell'articolo 2.

**5.** Sono iscritti nella sezione preparatori gli operatori le cui aziende possiedono i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 2.

**6.** Sono iscritti all'elenco nelle rispettive sezioni gli operatori che hanno effettuato la notifica di inizio dell'attività produttiva all'ERSA e all'Organismo di controllo prescelto di cui all'articolo 7.

**7.** L'ERSA provvede alle iscrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 su parere conforme dell'Organismo di controllo prescelto.

(1)

**8.**

( ABROGATO )

(2)

Note:

**1** Comma 7 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 11/2014

**2** Comma 8 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 28/2017